



Cod. NC7A/P2
Cod. FL /ne
Circ. n. 10

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 000090
Data: 16/01/2014

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Competenze professionali - Immobili di interesse storico e artistico - Sentenza Consiglio di Stato n. 12 del 9 gennaio 2014.

Care e cari Presidenti,

è con soddisfazione che vi comunichiamo ed alleghiamo la sentenza n. 12/2014 del Consiglio di Stato - e relativo commento - che afferma in via definitiva che le prestazioni professionali inerenti il restauro competono agli architetti, in particolare per la DL ma tanto più, evidentemente, per i progetti.

La sentenza è il risultato di un lungo impegno del Consiglio Nazionale nel sostenere un principio che va oltre le questioni di mera competenza ai sensi di legge, affermando un principio di carattere culturale, strettamente connesso alla nostra specifica preparazione didattica, che ci prepara a tutelare il patrimonio monumentale del Paese, trattandosi di *"...scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento..."*.

La sentenza non sottrae alla possibilità che altri professionisti tecnici partecipino ai restauri, in una logica di sinergia di saperi e competenze, ma rimane obbligata la responsabilità e il coordinamento dell'architetto.

Altrettanto importante è la chiarezza fatta dal Consiglio di Stato sulla supposta equiparazione di architetti e ingegneri, per il tramite delle Direttive comunitarie, che viene invece esclusa.

Il CNAPPC invierà a breve una comunicazione formale a tutte le Soprintendenze d'Italia perché siano informate della sentenza e svolgano i doverosi compiti di vigilanza sulle competenze relative alle attività professionali riguardanti i beni vincolati.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)

Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)

All. c.s.:

